

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GIUGNO 2018

(proposta dalla G.C. 17 aprile 2018)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CANALIS Monica	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -
MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO
Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTA Domenico - FASSINO Piero -
FOGLIETTA Chiara - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - POLLICINO Marina
- ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE DI
STRADA E TUTELA DELLA QUIETE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA N. 221.

Proposta dell'Assessore Giusta, di concerto con l'Assessore Finardi e l'Assessore Unia, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 311, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), all'articolo 6 ha abrogato i commi primo e secondo dell'articolo 121 del TULPS stesso, presupposto sul quale andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovagli e le richieste di permesso per le esibizioni riguardanti gli artisti di strada.

La Regione Piemonte, mediante la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i. "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", si è quindi dotata di uno strumento normativo che promuove e valorizza le espressioni artistiche di strada identificandone la stessa come territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico.

La Legge Regionale n. 17/2003 ha assunto pertanto quale finalità la valorizzazione delle arti di strada, promuovendone la conoscenza e la diffusione in ambito piemontese, ampliandone la loro fruizione da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, incentivando il ruolo di aggregazione, di valorizzazione culturale e turistica che queste discipline artistiche possono svolgere, favorendo la creazione di rapporti stabili fra i nuclei artistici e realtà territoriali, contribuendo allo sviluppo artistico, professionale e produttivo delle arti di strada, anche in un'ottica di costante rinnovamento e potenziamento qualitativo delle creazioni artistiche nonché favorendo occasioni di incontro, di collaborazione e di scambio con altre realtà nazionali e internazionali, per un aggiornamento ed una migliore conoscenza della scena artistica contemporanea.

Agli artisti di strada è tuttavia richiesto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 17/2003, che le attività siano effettuate senza alcuna forma di pubblicità, senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti e nel rispetto delle normative vigenti, tra cui le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale. L'articolo 5 comma 1 stabilisce inoltre che i Comuni indichino i luoghi dove non si possono svolgere tali attività di strada e approvino un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

Condividendo le finalità della Legge Regionale, la Città di Torino intende proporsi quale città creativa e policentrica, ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico.

La Città, riconoscendo alle espressioni artistiche di strada un forte ruolo di aggregazione e di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, nonché di impulso ed occasione di rigenerazione urbana, si impegna altresì ad organizzare

rassegne e festival dedicati, da individuarsi oltre che negli spazi della zona centrale storica tradizionalmente dedicati alle manifestazioni, anche in aree della città più periferiche o caratterizzate da una forte multiculturalità.

La deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02750/048) aveva approvato alcune linee guida per la valorizzazione e la promozione delle attività artistiche di strada compatibilmente con le esigenze della cittadinanza ad essere informati sulle stesse e alla propria quiete riguardo all'impatto acustico che questo tipo di attività può avere sul territorio cittadino.

Peraltro, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 00443/050), la Città ha aderito alla "Carta dei comuni amici dell'arte di strada", proposta dall'Associazione FNAS, Federazione Nazionale Artisti di Strada, che contiene una serie di principi rivolti al riconoscimento, alla promozione e alla rappresentanza del mondo dell'arte di strada, e contestualmente si è impegnata a far rispettare agli artisti che si esibiscono sul suolo cittadino il "Codice etico dell'artista di strada", un insieme di regole di comportamento per la sostenibilità ambientale e sonora delle esibizioni.

La Città di Torino ha regolamentato tale attività indicando le modalità di svolgimento con l'articolo 31 del Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche - e inoltre, come richiamato dal comma 5 del summenzionato articolo 31, con l'articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana, prevedendo una sostanziale semplificazione degli adempimenti per le singole espressioni artistiche le quali siano limitate con riferimento ai livelli sonori, ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature.

Al fine della tutela della quiete, attualmente l'articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana vieta inoltre nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

Al fine di dare attuazione al D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 311, in considerazione delle previsioni della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i. laddove prevede che tali attività siano svolte nel rispetto "delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale" e considerata la volontà dell'Amministrazione di promuovere e sostenere le attività dell'arte di strada compatibilmente con le esigenze di quiete della cittadinanza, semplificando e armonizzando la regolamentazione vigente, appare necessario un adeguamento di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana in merito alle espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati.

In particolare l'attuale formulazione non esclude, ancorché nel rispetto dei regolamenti, la presenza in alcuni luoghi della città di artisti di strada che si alternino, per più ore, nei giorni di maggiore afflusso di persone nelle vie pedonali del centro cittadino, occupando la stessa posizione, con conseguenti criticità segnalate dai residenti e conseguenti elevati livelli di rumorosità.

Si propone pertanto la variazione del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, riformulando l'articolo 24 e introducendo dopo il comma 3 il seguente nuovo comma 3 bis:

"3 bis. L'esercizio dell'attività artistica di strada con l'utilizzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria è consentito dalle ore 10:00 alle ore 22:00, fatte salve le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, in ciascuna delle quali tali attività potranno svolgersi esclusivamente in orari e spazi specifici e con modalità individuate dal medesimo provvedimento che prevedano l'invio delle informazioni sulle singole esibizioni."

nonché, sempre all'articolo 24, introducendo dopo il comma 7 i seguenti nuovi commi 8 e 9:

"8. I soggetti di cui al precedente primo comma adottano in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia Municipale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete. Opportune indicazioni operative in merito alle modalità di accertamento della violazione alla presente disposizione sono precisate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo, la Polizia Municipale ha facoltà di disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione."

Al fine di garantire il coordinamento della disciplina dell'articolo 44 ("Tutela della tranquillità pubblica") con la nuova formulazione dell'articolo 24 di cui sopra, si rende inoltre necessario sostituire la seguente formulazione della lettera b) del comma 1) dello stesso articolo 44:

"b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune."

con la seguente:

"b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, se esercitate con le modalità e i limiti previsti nell'articolo 24 del presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune."

La Città si impegna a verificare il rispetto delle disposizioni introdotte nella disciplina regolamentare dalla presente deliberazione mediante le attività del Corpo di Polizia Municipale.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 5 e 6 (all. 2, 5 e 6 - nn. _____).

Non ha espresso parere la Circoscrizione 7.

La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole condizionato con osservazioni (all. 1 - n.).

La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole condizionato con osservazioni (all. 3 - n.).

La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole condizionato con osservazioni (all. 4 - n.).

La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole condizionato con osservazioni (all. 7 - n.).

In merito a tutte le osservazioni segnalate dalle Circoscrizioni amministrative, i rappresentanti delle Circoscrizioni saranno invitati a far parte di un gruppo di lavoro che avrà il compito di monitorare periodicamente le attività e proporre alla Giunta Comunale le eventuali variazioni su modalità, luoghi ed orari delle esibizioni degli artisti di strada.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i.;

Visto il Regolamento n. 221 in materia di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento n. 257 in materia di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di esprimere la volontà della Città, condividendo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2003, di essere città creativa e policentrica, ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico;
- 2) di riconoscere alle espressioni artistiche di strada un forte ruolo di aggregazione e di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, nonché di impulso ed occasione di rigenerazione urbana, dando atto che la Città si impegnerà ad organizzare rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche di strada, da individuarsi, oltre che negli spazi della zona centrale storica tradizionalmente dedicati alle manifestazioni, anche in aree della Città più periferiche o caratterizzate da una forte

- multiculturalità;
- 3) di modificare il Regolamento di Polizia Urbana n. 221, riformulando l'articolo 24 e prevedendo dopo il comma 3 il seguente nuovo comma 3 bis:
"3 bis. L'esercizio dell'attività artistica di strada con l'utilizzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria è consentito dalle ore 10:00 alle ore 22:00, fatte salve le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, in ciascuna delle quali tali attività potranno svolgersi esclusivamente in orari e spazi specifici e con modalità individuate dal medesimo provvedimento che prevedano l'invio delle informazioni sulle singole esibizioni.";
- 4) di modificare il Regolamento di Polizia Urbana n. 221, riformulando l'articolo 24 introducendo dopo il comma 7 i seguenti nuovi commi 8 e 9:
"8. I soggetti di cui al precedente primo comma adottano in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia Municipale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete. Opportune indicazioni operative in merito alle modalità di accertamento della violazione alla presente disposizione sono precisate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo, la Polizia Municipale ha facoltà di disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione.";
- 5) di modificare il Regolamento di Polizia Urbana n. 221, riformulando l'articolo 44 attraverso la sostituzione dell'attuale formulazione della lettera b) del comma 1):
"b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune."
con la seguente nuova formulazione:
"b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, se esercitate con le modalità e i limiti previsti nell'articolo 24 del presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune.";
- 6) di rinviare, a successivi provvedimenti della Giunta Comunale, ai sensi del rinnovato articolo 24, l'individuazione delle zone cittadine di particolare interesse storico-artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, nelle quali l'esercizio delle attività artistiche di strada può svolgersi in tempi e con modalità individuate, nonché delle aree in cui l'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito, ovvero delle opportune indicazioni operative in merito alle modalità di accertamento delle violazioni;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
DECENTRAMENTO E PERIFERIE,
POLITICHE GIOVANILI, DIRITTI
F.to Giusta

L'ASSESSORE
ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E
POLITICHE PER LA SICUREZZA
F.to Finardi

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
F.to Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DIVISIONE DECENTRAMENTO
GIOVENTÙ E SERVIZI
F.to Tornoni

IL DIRIGENTE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SEZIONI TERRITORIALI
F.to Sgarbi

IL DIRIGENTE SERVIZIO
ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
F.to Beltramino

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci
